



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Partita I.V.A. 02711070827

All.2

AREA 2 Demanio Marittimo
Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 - Fax 090-29.82.360
Mail: updm.messina@regione.sicilia.it
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 17013 del 19 marzo 2021
del _____
All. n. _____

Rif. prot n _____

Oggetto: Ditta Centro Ricerche ENI S.P.A. – Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 e ss. mm. ii.. Parere per l'attività di ricerca e sviluppo espletata dal "Centro Ricerche Sud ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing di San Filippo del Mela" sito in via Lipari, c. da Masseria n° 30 ex zona Industriale A.S.I. del Comune di San Filippo del Mela (ME).

Parere endoprocedimentale A.U.A. n. 03/2021

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
- VISTO** la legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
- VISTO** la legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
- VISTO** il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
- VISTO** la legge n. 288 del 04/08/1989;
- VISTO** il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- VISTO** il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti" ai sensi del D.P.R. 203/88;
- VISTO** il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante misure a tutela dell'ozono atmosferico";
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- VISTO** l'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente:
- comma 1: "[...] L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
 - comma 4 lettera c): "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: [...] c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire";
- VISTO** l'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che recita testualmente:

- comma 4: *“i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria”;*
- comma 5: *“Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. [...]”.*

VISTO l'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii che testualmente recita che “[...] Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto;

VISTO l'art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii che testualmente recita che “[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]” e che tali autorizzazioni possono anche prevedere “[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento”;

VISTO l'art. 273-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii che disciplina i medi impianti di combustione ed in particolare il comma 5 che fissa per gli impianti esistenti la tempistica per l'adeguamento ai valori limite e alle prescrizioni fissati nell'Allegato I e nell'Allegato V alla Parte Quinta del citato decreto;

VISTO il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il *“Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria”* ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

VISTO l'art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana sono fissati per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/'06 i seguenti valori limite massimi di emissione:

a) *per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:*

polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

b) *per le altre aree:*

polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (regolamento recante modifiche al D. Mi. del 5 febbraio 1998);

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente, n. 154/GAB del 24 settembre 2008 – Approvazione delle linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico”;

VISTA la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 *“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della legge regionale 15*

maggio 2000” che al punto 2 chiarisce che “ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. il procedimento ha inizio al momento della presentazione della domanda, regolare e completa, presso il S.U.A.P. territorialmente competente, il quale comunica all’interessato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 10 del 30 aprile 1991”;

- VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 che integra ed aggiorna il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;*
- VISTO** l’art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale”* che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all’Assessorato Regionale Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la Legge Regionale n. 21 del 12 Agosto 2014 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 68 recante *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;*
- VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 2020 n° 102 *“ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.*
- VISTO** *il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n 170”;*
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del *“Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia”* elaborato in conformità al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 *Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;*
- VISTO** l’art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento competente per territorio;
- VISTA** la Circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall’art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune”;*
- VISTO** la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni”* con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2799 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 19 giugno 2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del

Dipartimento regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;

- VISTO** il D.D.G. n. 706 del 06 agosto 2019 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato conferito all'Ing. Gianpaolo Nicocia, l'incarico di Dirigente della Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A.) di Messina;
- VISTO** il D.D.G. n. 717 del 06 agosto 2019 con il quale è conferito l'incarico all'Arch. Santo Campolo di dirigente responsabile dell'U.O.B. Territoriale Ambientale 2 – Messina del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA** l'istanza presentata dalla **Ditta Centro Ricerche ENI S.P.A.** al SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) per il rilascio dell'A.U.A. (art. 4 comma7 del DPR 59/2013e la nuova istanza che la Ditta Centro Ricerche ENI SPA, ha integrato con nota del 29/07/2020 trasmessa dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n.10593 del 31/07/2020 assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 44659 del 03/08/2020, ai fini del rilascio dell'A.U.A. ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013.

PREMESSO:

- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, con nota prot. n. 965/AMB del 18/02/2020, assunta al protocollo ARTA con il n.10502 del 20/02/2020, invitava il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) a trasmettere la documentazione relativa all'istanza AUA della Ditta Centro Ricerche ENI S.P.A. alla STA di Messina. Dalla stessa nota si evince che con pec del 11/02/2020 il SUAP di San Filippo del Mela (Me) inviava alla Città Metropolitana di Messina istanza per l'adozione dell'AUA per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dal Centro Ricerche ENI;
- ✓ che con pec del 27/02/2020, assunta al protocollo ARTA al n. 12226 del 27/02/2020, la Ditta Centro Ricerche ENI trasmetteva Scheda A e Rapporti di Prova;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con pec del 28/02/2020, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 12649 del 02/03/2020, ha trasmesso in allegato documenti integrativi richiesti alla Ditta Centro Ricerche ENI S.P.A. con nota prot n. 965/Amb del 18/02/2020 dalla Città Metropolitana di Messina;
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, con nota prot. n. 1472/AMB del 11/03/2020, assunta al protocollo ARTA con il n.16032 del 18/03/2020 in applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 impartite con D.P.C.M. del 09.03.2020, rinvia a data da destinarsi la Conferenza dei Servizi fissata per giorno 31/03/2020;
- ✓ che la STA di ME con nota del 30/03/2020 prot. n° 17145, chiedeva alla Ditta Centro Ricerche Eni S.P.A. la trasmissione integrale del progetto;
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, con nota prot. n. 2800/AMB del 02/07/2020, assunta al protocollo ARTA con il n.33468 del 16/06/2020 ha indetto la Conferenza dei Servizi per il giorno 02/07/2020;
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, con nota prot. n. 2582/AMB del 15/06/2020, assunta al protocollo ARTA con il n.38012 del 06/07/2020, ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 02/07/2020;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n. 9679 del 08/07/2020, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 38756 del 08/07/2020, ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 02/07/2020 redatto dalla Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione;
- ✓ che in sede di Conferenza dei Servizi del 02/07/2021 , è stato rilevato che la documentazione trasmessa alla STA di Messina dal S.U.A.P. del Comune di San Filippo del Mela (ME) in data

31.03.2020 era incompleta e non aggiornata allo stato attuale dell'impianto, inoltre non risulta ancora essere pervenuta, da parte dello stesso S.U.A.P., l'integrazione richiesta alla Ditta in data 30.03.2020;

- ✓ che il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n. 9678 del 08/07/2020, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 38767 del 08/07/2020, ha trasmesso in allegato i seguenti documenti integrativi della Ditta Centro Ricerche ENI SPA: Rapporto Analisi ambientale, All 1 Planimetria Generale, All 2 Organigramma, All 3 Punti di emissione in atmosfera, All 4 Planimetria fogna e scarichi, All 5 Circuito acque, Autorizzazioni agli scarichi;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n.10593 del 31/07/2020, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 44659 del 03/08/2020, ha trasmesso nuova istanza della Ditta Centro Ricerche ENI SPA, di rilascio dell'A.U.A ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, per i seguenti titoli abilitativi:
 - *autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2005 e ss.mm.e ii;*
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;*
 - *autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2005 e ss.mm.e ii;*
 - *valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;*derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria da svolgere nel Centro Ricerche sito nel comune di San Filippo del Mela (ME), in via Lipari, c.da Masseria n° 30 (ME). In allegato alla nuova richiesta AUA la Ditta Centro Ricerche ENI SPA per il tramite del SUAP ha trasmesso i documenti richiesti nel corso della CDS del 02/07/2020;
- ✓ che il Comune di San Filippo del Mela (ME) con pec prot. n. 13825 del 07/10/2020, assunta al protocollo A.R.T.A. al n. 58533 del 07/10/2020, ha trasmesso alla STA di Messina la nota dell'IRSAP avente per oggetto "*Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Centro Ricerche ENI. Autorizzazione allo scarico su torrente Floripotema, riscontro prot. n. 9912 del 15/07/2020, prot. IRSAP n. 21832 del 15/07/2020*" nella quale viene riportato che "*non sono state riscontrati procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'utilizzo di torrenti quali recettori di scarico dei reflui*";
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, con nota prot. n. 4793/AMB del 29/10/2020, assunta al protocollo ARTA con il n.63461 del 30/10/2020, in considerazione della nota dell'IRSAP trasmessa dal Comune di S. Filippo del Mela chiede al SUAP di san Filippo del Mela (ME) di inviare tutta la documentazione inoltrata dalla Ditta all'Autorità di Bacino, nella stessa nota ha indetto la Conferenza dei Servizi per il giorno 26/11/2020;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n. 15168 del 03/11/2020, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 64626 del 03/11/2020, ha trasmesso la nota della Città Metropolitana di Messina, di convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 26/11/2020;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n. 16320 del 20/11/2020, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 68485 del 20/11/2020, ha trasmesso la nota dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia con la quale si richiedono integrazioni documenti per la richiesta di A.U.A. della Ditta Centro Ricerche ENI SPA;
- ✓ che la Ditta Centro Ricerche ENI SPA con nota n°189/20 del 24/11/2020, assunta al protocollo ARTA con il n.69330 del 24/11/2020 chiedeva per le integrazioni documentali da produrre all'Autorità di Bacino un rinvio della Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 26/11/2020;
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, con nota prot. n. 5290/AMB del 25/11/2020, assunta al protocollo ARTA con il n.69863 del 26/11/2020, accoglie l'istanza della Ditta Centro Ricerche ENI SPA, concede i 60gg richiesti, rinvia la Cds e interrompe l'iter procedurale per l'adozione dell'AUA avanzata dalla

Ditta Centro Ricerche ENI S.P.A.;

- ✓ che il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n. 16635 del 26/11/2020, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 69931 del 23/11/2020, ha trasmesso la nota della Città Metropolitana di Messina, di rinvio della Conferenza dei Servizi di giorno 26/11/2020;
- ✓ che la Ditta Centro Ricerche ENI SPA con pec, assunta al protocollo ARTA con il n.4390 del 26/01/2021 trasmette in allegato le integrazioni documentali richieste dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n. 1437 del 27/01/2021, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 4791 del 27/01/2021, trasmette in allegato le integrazioni documentali prodotte dalla Ditta e richieste dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia;
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, con nota prot. n. 364/AMB del 29/01/2021, assunta al protocollo ARTA con il n.5642 del 01/02/2021, in considerazione della trasmissione della documentazione integrativa richiesta alla Ditta dall'Autorità di Bacino, riapre i termini procedurali per l'adozione dell'AUA avanzata dalla Ditta Centro Ricerche ENI S.P.A. e indice nuova Conferenza di Servizi per il giorno 02/03/2020;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n. 1750 del 02/02/2021, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 6126 del 02/02/2021, ha trasmesso la nota della Città Metropolitana di Messina, con la quale si riaprono i termini per l'adozione dell'AUA e si indice una nuova Conferenza dei Servizi per il giorno 02/03/2021;
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, con nota prot. n. 984/AMB del 03/03/2021, assunta al protocollo ARTA con il n.13691 del 05/03/2021, ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 02/03/2021;
- ✓ che in sede di Conferenza dei Servizi del 02/03/2021, si chiarisce che il torrente Floripotema appartiene al Demanio statale, che la zona ASI nel quale è ubicato il Centro Ricerche ENI S.P.A. è priva di opere di urbanizzazione;
- ✓ che l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in data 05/03/2021 prot. n. 3451 ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stalcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, alla ENI SPA Divisione Refining & Marketing Centro Ricerche di San Filippo del Mela.

1. Ubicazione e Descrizione del Centro Ricerche ENI

Il Centro Ricerche Sud è stato costruito da Agip Petroli nel 1997 (concessione edilizia n.20/97 del 30/06/97 del Comune di San Filippo del Mela) su un'area distinta al Catasto al foglio n.2, particelle n. 1109, 145, 149, 154, 1067, 1073, 1076, 1077, 1086, 1331, 1333, 1335, 1337 del Comune di San Filippo del Mela (ME), Via Lipari C.da Masseria n° 30, ricadente in zona Industriale ASI (Area Sviluppo Industriale). L'impianto ha una superficie coperta pari a 2.636 m2 (il volume complessivo è di 14.758 m3) oltre ad altri 1.758 m2 vincolati permanentemente a parcheggio esterno.

La superficie destinata alla viabilità interna è pari a 5.518 m2 mentre la superficie a verde è di 2.641 m2. Il sito si trova ad un'altitudine media di 30 m s.l.m., su un'area pianeggiante leggermente degradante verso nord. Presso il Centro è presente e disponibile l'autorizzazione di agibilità del Comune di San Filippo del Mela (CE n.20/97 del 30/06/97).

Dalla data di costruzione del Centro anno 1998, si rileva dai documenti che non è stata apportata agli edifici alcuna modifica di rilievo. Il Centro è costituito da 8 blocchi principali (contradistinti dalle lettere A, B, C, D, E, F, G e P):

- il blocco A ospita gli uffici e i laboratori;
- il blocco B contiene gli impianti pilota;

- il blocco C contiene la cabina elettrica e il gruppo elettrogeno;
- il blocco D ospita il deposito dei fusti ed è quindi anche denominato “fustoteca”;
- il blocco E contiene la vasca dell’acqua antincendio (e la relativa stazione di pompaggio), il serbatoio dell’acqua potabile, la torre di raffreddamento, i compressori e il sistema di abbattimento gas acidi;
- il blocco F contiene un bunker per il deposito non operativo di bombole in ingresso e in uscita dal Centro;
- il blocco G è costituito dalla cabina ENEL per la consegna dell’energia elettrica;
- il blocco P è la nuova area che ospita gli impianti pilota CPO, HDC, FCC, CPS, Visbreaking, Coking, IDR, MCR, EST, Sedimentatore.

2. Titoli abilitati posseduti

Come si evince dalla documentazione trasmessa, il Centro Ricerche ENI S.P.A. è in possesso dell’Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, torrente Floripotema/Corriolo n°06 del 20.11.2014 rilasciata dal Comune di San Filippo del Mela.

L’autorizzazione esistente fa riferimento alle acque reflue meteoriche, alle acque reflue civili ed acque reflue industriali prodotte da reiezione osmosi inversa. I limiti di emissione sono quelli previsti dalla tabella 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. Nella Relazione Tecnica il progettista dichiara inoltre che “*da un sopralluogo del 22/06/2020 si è constatato che tutto l’impianto di scarichi idrici così come descritto nell’Allegato “A” Relazione Tecnica Envi.Se.P Accertamento e Verifica Analitica di Conformità al D.Lgs.Vo 152/06 dei reflui immessi su corpo Idrico superficiale Floripotema, e come rappresentato nell’elaborato 0170-P006-DP-9044 Planimetria Rete Fognaria E Scarichi, non ha subito nessuna modifica nella tipologia e nella portata degli scarichi*”.

3. Documentazione tecnico progettuale trasmessa.

La documentazione tecnico progettuale trasmessa dal SUAP del Comune San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n.10593 del 31/07/2020, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 44659 del 03/08/2020, nella configurazione definitiva comprensiva delle successive integrazioni progettuali comprende i seguenti atti ed elaborati:

Atti amministrativi - Elaborati tecnici	Note
Rapporti di Prova n.430-431-432	<i>Rapporti di Prova trasmessi dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con pec del 28/02/2020</i>
Rapporto di Prova n°19LA0063700 del 04/12/2019	
Rapporto di Prova n°19LA0045344 del 04/12/2019	
All 1 planimetria generale	<i>Documentazione ed elaborati trasmessi dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. 9678 del 08/07/2020</i>
All 2 Organigramma	
All 3 punti di emissione in atmosfera	
All 4 planimetria fogne e scarichi	
All 5 circuito acque	
Rapporto di Analisi Ambientale	
Nulla Osta ai sensi artt 57e 93 del RD 1904 n. 523 allo sversamento di acque chiarificate nel torrente Corriolo 05/02/1998	
Autorizzazione n. 8 del 20/02/1998 allo sversamento di acque chiarificate nel torrente Floripotema	
Autorizzazione allo scarico nel torrente Floripotema n. 01 del 19/02/’02	
Autorizzazione allo scarico nel torrente Floripotema n. 01 del 11/04/’06	
Autorizzazione allo scarico nel torrente Floripotema n. 07 del 28/12/’10	

Atti amministrativi - Elaborati tecnici	Note
Carta Identità Gestore	<i>Documentazione ed elaborati trasmessi dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. 10593 del 31/07/2020</i>
0170-P006-EE-9001 ELENCO DOCUMENTI	
0170-P006-RG-9010 DICHIARAZIONE TECNICO INCARICATO ai fini dell'ottenimento A.U.A.	
0170-P006-RG-9011 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	
0170-P006-RG-9012 DICHIARAZIONE PAGAMENTO CORRISPETTIVI	
0170-P006-RG-9013 DICHIARAZIONE DI PRESENZA / ASSENZA di sostanze "pericolose" nello scarico	
ISTANZA DI A.U.A.	
SCHEMA "A" Scarichi di acque reflue	
0170-P006-RT-9030 RELAZIONE TECNICA	
ALLEGATO "A" RELAZIONE TECNICA ENVI.SE.P accertamento e verifica analitica di conformità al d.lgs.vo 152/06 dei reflui immessi su corpo idrico superficiale Floripotema	
ALLEGATO "B" RELAZIONE TECNICA INDAGINE DEL 08÷10 OTTOBRE 2019 attività di monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori ad agenti di rischio chimico	
ALLEGATO "C" RELAZIONE TECNICA AGGIORNAMENTO 2008 censimento dei materiali contenenti fibre ceramiche refrattarie	
ALLEGATO "D" RELAZIONE TECNICA valutazione della rumorosità esterna	
0170-P006-DP-9040 INQUADRAMENTO PLANIMETRICO insedia-mento, con i punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 e stralcio catastale in scala 1:2.000	
0170-P006-DP-9042 PLANIMETRIA E SEZIONI dello stato di fatto	
0170-P006-DS-9043 SCHEMA A BLOCCHI relativo alle indicazioni delle acque di scarico	
0170-P006-DP-9044 PARTICOLARI POZZETTI	
0170-P006-DP-9048 PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO PUNTI DI EMISSIONE relativi al ciclo produttivo dell'impianto nel suo complesso	
0170-P006-DS-9049 SCHEMA SEMPLIFICATO ciclo produttivo con relativo Blow Down	
0170-P006-DP-9050 PLANIMETRIA UBICAZIONE ELEMENTI IMPIEGATI per l'abbattimento delle emissioni	
AUTORIZZAZIONE ESISTENTE n.6 del 20 novembre 2014	

4. Ciclo produttivo

Il Centro Ricerche Sud di San Filippo del Mela, come riportato nella documentazione trasmessa, valorizza i residui petroliferi per la sperimentazione di processi petroliferi nell'ambito dell'attività di ricerca applicata alla conversione di cariche pesanti. L'attività si svolge utilizzando laboratori di analisi che caratterizzano le prove realizzate con impianti pilota in piccola scala, non destinati alla produzione.

Gli impianti pilota di processo lavorano piccole quantità di prodotti petroliferi (di cui all'art.21 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs.504/95) allo scopo di valutare il loro comportamento nei vari processi di raffinazione o le prestazioni dei catalizzatori nei processi di conversione catalitica.

Date le modeste dimensioni degli impianti le quantità di prodotto liquido in lavorazione sono dell'ordine di 1 m³, con portate massime dell'ordine di 2 kg/h. L'olio greggio di petrolio (NC 27090090) e gli oli di petroli (semilavorati derivati da tagli intermedi di raffinazione: gasolio NC 27100061, paraffine NC 27129039) che vengono utilizzati come carica per le prove sperimentali su impianti pilota vengono inviati dalle raffinerie in appositi contenitori omologati.

La quantità totale dei prodotti immessi in carica negli impianti coincide con la quantità dei prodotti ottenuti salvo i gas che vengono inviati al blow-down per essere trattati con un idoneo sistema di abbattimento dell'idrogeno solforato. La percentuale di tali gas ammonta al massimo al 1% degli idrocarburi presenti nella carica liquida.

I prodotti liquidi idrocarburici ottenuti a fine prova, classificabili come gasolio (NC 27100061), possono costituire anche la carica per l'impianto di distillazione TBP allo scopo di valutare la resa dei prodotti intermedi, classificabili anch'essi come gasolio.

Uno o più campioni di prodotto di impianto o di distillato vengono inviati al laboratorio per l'analisi.

I prodotti ottenuti dalle prove in impianto pilota e provenienti dai laboratori di analisi vengono successivamente riuniti in fusti da 200 Kg per essere smaltiti da ditte autorizzate.

5. Emissioni in Atmosfera

Così come descritto e riportato negli elaborati progettuali nel Centro Ricerche di San Filippo del Mela si possono distinguere due aree:

– **Area 1: UFFICI E LABORATORI**

– **Area 2: IMPIANTI PILOTA**

Nelle aree uffici il ricambio d'aria dei locali è garantito dai torrini di areazione essi contribuiscono alla gestione del microclima degli ambienti di lavoro. Tali sfiati sono da considerarsi non significativi ai fini delle emissioni in atmosfera.

Nei laboratori sono presenti svariate cappe di aspirazione che garantiscono il ricambio d'aria e l'isolamento delle sostanze pericolose manipolate (gasoli non cancerogeni) al fine di mantenere una adeguata salubrità degli ambienti di lavoro. Gli sfiati di tali cappe sono collettati in atmosfera. Nei laboratori è presente una cappa chimica, non collegata all'atmosfera, per la eventuale manipolazione di sostanze cancerogene (ad es. benzine).

Nell'area impianti pilota, lo scarico degli off gas di ogni singolo impianto è collegato ad un collettore blow down che, dopo un pre ed un post trattamento, si traduce in un unico punto finale di emissione.

Il sistema di blow-down raccoglie i gas prodotti dagli impianti pilota (portata max 8,5 Nmc/h; composizione media molare: H₂ 81%, H₂S 1,4%, C₁-C₄ 10%, N₂ 7,6%). I gas passano attraverso un K.O. drum per poi essere inviati al processo di abbattimento dell'idrogeno solforato (per mezzo di lavaggio alcalino con soda). Quindi vengono inviati ad un sistema di termodistruzione operante a ca. 900°C in modo tale da azzerare la possibilità di emissione di composti organici volatili (VOC).

In backup al termodistruttore (in caso di malfunzionamento) esistono inoltre due filtri a carbone attivo dimensionati per purificare l'off gas fino a 5 µg/mc di VOC prima di essere scaricato in atmosfera in modo tale da garantire in ogni caso un impatto inquinante non significativo.

Tra i punti di emissione presenti nel Centro Ricerche Sud vi sono anche i camini di tre caldaie per la produzione di vapore (una a 30 bar da 200 kW e due a 6 bar da 139,5 kW cadauna), e di un gruppo elettrogeno da 165 kW azionato da motore diesel.

P.E.	Descrizione
n° 1, 2, 6	torrini di areazione locali uffici (ricambi d'aria)
n° 3, 4, 5	sfiati cappe di laboratorio con assenza di sostanze cancerogene
n° 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 30, 31, 32	sfiati pozzetti fogna accidentalmente oleosa
n° 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29	sfiati ricambi d'aria locali tecnici
n° 15	camino caldaia produzione vapore inferiore a 1 MW
n° 28	gruppo elettrogeno inferiore a 1 MW
n° 33	torcia combustione syn-gas proveniente da impianto pilota idrogeno (SCT-CPO)
n° 34	torre di raffreddamento
n° 35, 36	camini caldaie di produzione vapore inferiore a 1 MW
n° 37	sfiato impianto pilota CPS
n° 38	sfiato rigeneratore impianto pilota FCC
n° 39	sfiato cappa di campionamento impianto visbreaking
n° 40	sfiato rigenerazione impianto pilota visbreaking
n° 41	sfiato camera calda scalda fusti
n° 42-43	scarico emergenza PSV idrogeno
n° 44	aspiratore centralizzato banconi laboratori con assenza di sostanze cancerogene
n° 45	torcia combustione gas provenienti da impianto abbattimento sfiati

Ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06, (allegato IV alla parte quinta, punto jj) nessuno dei punti di emissione elencati necessita di autorizzazione di emissione in atmosfera.

6. Approvvigionamento idrico dello stabilimento

Il Centro di Ricerche ENI, come riportato negli elaborati progettuali trasmessi e integrati, utilizza acqua proveniente dalla condotta del servizio idrico Comunale di Milazzo a cui è allacciato.

7. Scarichi Idrici

Nel Centro Ricerche Sud di San Filippo del Mela sono prodotte le seguenti tipologie di acque di scarico:

1. industriali;
2. civili;
3. meteoriche.

7.1 Acque di scarico industriali

Così come riportato negli elaborati trasmessi e integrati, lo scarico industriale su corpo superficiale è proveniente da un impianto di demineralizzazione dell'acqua di rete e convogliata tramite tubazione aerea al pozzetto finale di campionamento delle acque industriali. Tale reflu si immette nel pozzetto di scarico finale (insieme al reflu meteorico e civile) prima di essere scaricato sul corpo superficiale. Tale reflu è caratterizzato da valori di cloruri e solfati al di sotto dei limiti ammessi per lo scarico in acque superficiali. Anche ammoniaca, nitriti e COD sono entro i limiti, pertanto è inviato allo scarico finale senza nessun trattamento preliminare.

Le acque provenienti invece dai laboratori e dagli impianti pilota possono essere caratterizzate dalla presenza di idrocarburi e pertanto sono classificate come "accidentalmente oleose". Queste acque sono raccolte in pozzetti realizzati nei punti di origine e convogliate in un serbatoio fuori terra dotato di

bacino di contenimento (concessione edilizia n.3/02), per essere poi stoccate e smaltite come rifiuto (solitamente CER 16.05.06*) in accordo alla normativa vigente.

7.2 Acque di scarico civili

Come riportato negli elaborati progettuali trasmessi e integrati, le acque provenienti dai servizi igienici dei vari fabbricati del Centro sono convogliate per mezzo di tubazioni in PVC rigido UNI 303/1-2 all'impianto di trattamento delle acque nere. La depurazione viene ottenuta attraverso le seguenti fasi:

- SISTEMA A FANGHI ATTIVI ad aerazione prolungata con simultanea stabilizzazione del fango di supero (ossidazione totale) della potenzialità di 50 addetti; il sistema (costruito in un monoblocco prefabbricato in cemento armato, interrato e fornito di copertura pedonabile ispezionabile) è preceduto da una griglia e seguito da un sedimentatore in cui il fango si deposita sul fondo mentre l'acqua depurata tracima superiormente. Il fango raccolto sul fondo della vasca di sedimentazione viene ricircolato per gravità nel comparto di ossidazione. I fanghi di supero prodotti nell'impianto sono periodicamente inviati al comparto di accumulo ed ispessimento fanghi per poi essere smaltiti;
- CLORAZIONE tramite aggiunta di ipoclorito per disinfezione;
- FITODEPURAZIONE: mediante trattamento che utilizza idonee essenze vegetali.

Dopo il processo di depurazione le acque passano attraverso un pozzetto campionario per poi essere inviate nel Torrente Floripotema. In relazione si dichiara inoltre che i valori riscontrati dai campionamenti effettuati risultano essere conformi ai limiti di prescritti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

7.3 Acque Meteoriche

Come riportato negli elaborati progettuali trasmessi e integrati, la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche che non si disperdono naturalmente nel terreno avviene per mezzo di una rete di tubazioni in PVC rigido non plastificato UNI 303/1-2 suddivisa in due collettori indipendenti, in modo da limitare la sezione dei tubi ed ottenere una più rapida evacuazione delle acque. Sui due terminali (uno ad uso esclusivo delle acque meteoriche e l'altro comune con le acque di scarico civili) è previsto un pozzetto di campionamento. Lo scarico avviene senza trattamento preventivo nel Torrente Floripotema infatti, così come dichiarato nella documentazione progettuale trasmessa, nel Centro lavorazioni non sono presenti sostanze che possano portare a sporcamento e/o contaminazione della pavimentazione diversi da quelli di una tipica pavimentazione stradale urbana scarsamente transitata da veicoli a motore. La rete di raccolta è stata progettata per una intensità di pioggia costante di 0,05 m/h con pendenze dell'ordine del 2,5%.

Visto l'istanza definitiva del Centro Ricerche ENI SPA, di rilascio A.U.A ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, trasmessa dal SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) con nota prot. n.10593 del 31/07/2020, assunta al protocollo A.R.T.A. con il n° 44659 del 03/08/2020 per i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;*
- *autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2005 e ss.mm.e ii;*
- *valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria da svolgere nel Centro Ricerche sito nel comune di San Filippo del Mela (ME), in via Lipari, c.da Masseria n° 30 (ME). In allegato alla nuova richiesta AUA la Ditta Centro Ricerche EN

Visti gli artt.124 e 125 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione agli scarichi" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2 del sopra citato D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, come modificato dal D.A. n. 19/GAB dell'11 marzo 2010 che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o

dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana sono fissati per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 i seguenti valori limite massimi di emissione:

a) *per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:*

polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

b) *per le altre aree:*

polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Vista l'obbligatorietà dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera riferita allo stabilimento e non al singolo impianto, in osservanza del D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, che integra ed aggiorna il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii che testualmente recita che "[...] *Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto;*

Considerato che sulla base della documentazione progettuale sopracitata **l'attività svolta Centro Ricerche ENI SPA, rientra nella fattispecie prevista dal punto jj all. IV parte I "Impianti in deroga" art. 272 comma 1 del, D.Lgs. 152/2006** così come modificato dal D. Lgs n. 183/2017 che **prevede l'esenzione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti pilota che emettono anche sostanze cancerogene;**

Considerati gli elaborati progettuali prodotti e la dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall'Ing. Antonino Psalia in qualità di Tecnico incaricato alla "Elaborazione Documentazione Per Ottenimento Autorizzazione A.U.A." della ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing Centro Ricerche di San Filippo del Mela via Lipari c.da Masseria n° 30, nella quale si dichiara, "che *relativamente allo scarico (scarico "A" e scarico "B") delle acque su corpo superficiale nel torrente FLORIPOTEMA, i risultati analitici delle analisi rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Tab.3, e quindi non sono presenti sostanze pericolose nello scarico*";

Fatti Salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Per quanto sopra visto, ritenuto e considerato questa Struttura Territoriale Ambientale di Messina per il **Centro Ricerche ENI SPA**, sito nel comune di San Filippo del Mela (ME), in via Lipari, c.da Masseria n° 30 (ME) per gli aspetti di specifica propria competenza:

per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., NON ESPRIME PARERE nell'ambito della procedura di rilascio A.U.A ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 in quanto l'attività svolta **Centro Ricerche ENI SPA, rientra nella fattispecie prevista dal punto jj all. IV parte I "Impianti in deroga" art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006** così come modificato dal D. Lgs n. 183/2017, che prevede **l'esenzione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti pilota che emettono anche sostanze cancerogene.**

mentre rilascia parere endoprocedimentale, **per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) FAVOREVOLE** nell'ambito della procedura di rilascio A.U.A ai sensi del D.P.R. n. 59/2013; nel rispetto dei limiti imposti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006 e prescrizioni:

Punto di Scarico	Valori Limite di Riferimento
A	Tab. 3 All. 5 Parte III Decreto Legislativo n° 152 del 03 Aprile 2006
B	Tab. 3 All. 5 Parte III Decreto Legislativo n° 152 del 03 Aprile 2006

Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui al seguente elenco:

1. lo scarico venga adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle Autorità competenti;
2. il gestore dovrà fare eseguire, da professionista abilitato che ne assumerà la responsabilità sotto il profilo della effettiva rappresentatività e farli pervenire, anche a mezzo elettronico, al Comune di San Filippo del Mela all'Area 2/DRA – S.T.A. di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento per la relativa verifica, e il controllo della conformità dei limiti, i campionamenti di seguito elencati con periodicità:
 - **Trimestrale**
nel pozzetto di campionamento dello scarico del processo di osmosi inversa per: Ph, Conducibilità El Spec., Solfati, Residuo Fisso a 180°C, Cloruri, Calcio, Magnesio, Ammoniaca, Nitriti, Nitrati e Sodio;
nel pozzetto di campionamento delle acque reflue civili per: Ph, Materiali sospesi totali, B005, COO, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto Nitrico, Grassi ed Oli animali e vegetali, Tensioattivi totali;
 - **semestrale:**
nel pozzetto di campionamento dello scarico finale di confluenza: Ph, Temperatura, Colore, Odore, Materiali grossolani, Materiali sospesi totali, B005, COd, Alluminio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Cianuri totali, Cloro att., Solfuri, Solfiti, Solfati, Cloruri, Fluoruri, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi Animali e Vegetali, Idrocarburi totali, Fenoli tot., Aldeidi, Solventi organici aromatici Solventi organici azotati, Tensioattivi totali, Pesticidi fosforati, Pesticidi tot., Solventi clorurati, Escherichia coli, Saggio di tossicità. in relazione alle precipitazioni atmosferiche e comunque in numero non inferiore a tre all'anno.
 - **nei pozzetti di campionamento dello scarico delle acque meteoriche per:** Materiali sospesi totali ed Idrocarburi;
3. la certificazione analitica rilasciata da professionista Chimico dimostri sotto la diretta responsabilità dello stesso che lo scarico rispetti i limiti di accettabilità di cui all'All. 5 tab. 3 Decreto Legislativo n° 152 del 03 Aprile 2006,
4. i pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti eventualmente presenti sul fondo dei pozzetti stessi;
5. i vassoi assorbenti, utilizzati nel processo di fitodepurazione, siano tali da non permettere lo sversamento nel suolo adiacente del refluo sottoposto ad ulteriore depurazione;

le "acque accidentalmente oleose" provenienti dagli scarichi degli impianti pilota e confinati in uno specifico serbatoio di raccolta fuori terra, che rientrano nella nozione giuridica di rifiuto, dovranno bensì essere conferiti a soggetto formalmente ai sensi del D.LGs. 152/06 e s.m.i. o della restante normativa vigente in materia di rifiuti;
6. trasmettere alla S.T.A. di Messina e agli Organi di controllo (Comune di San Filippo del Mela, Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) la copia della Convenzione stipulata per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei citati rifiuti, nonché copia dei formulari dei rifiuti,
7. non modificare gli attuali sistemi operativi e i sistemi di raccolta, trattamento e scarico reflui esistenti, in caso di eventuali future modifiche dovrà essere preventivamente avvertito l'Ufficio gestione del territorio comunale, e consentire l'accesso ai luoghi e sottoporsi a tutti i controlli, alle ispezioni e ai prelievi che il soggetto incaricato al controllo intendesse effettuare in qualsiasi momento, nonché a fornire tutte le notizie richieste;

8. comunicare al Comune di San Filippo del Mela all'Area 2/DRA – S.T.A. di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) qualsiasi cambiamento relativo alla denominazione e ragione sociale della ditta;
9. adottare tutte le misure necessarie ad evitare qualsiasi situazione di inquinamento;
10. comunicare tempestivamente agli Organi preposti al controllo qualsiasi incidente che provochi la modifica qualitativa e/o quantitativa delle acque scaricate in corpo d'acqua superficiale;
11. adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuati del D. Lvo 152/06 e ss.mm.ii. che saranno emanati;
12. il gestore, in merito alle verifiche da effettuare sui punti di emissione, in regime di autocontrollo dovrà eseguire, con frequenza annuale, le verifiche analitiche, dandone congruo preavviso alle Autorità di controllo;
13. l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lg. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;
14. i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 1691-1-1:2013;
15. ciascun camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione riportata in autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati, riportando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
16. i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
17. nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e a alla S.T.A. di Messina entro le successive 24 ore;
18. gli impianti di abbattimento degli inquinanti, per quanto previsto dalla normativa ambientale vigente devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - i filtri dovranno essere sottoposti a manutenzione ai fini di garantire la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore in accordo alle condizioni di utilizzo;
 - l'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento contenga, altresì, uno specifico piano di manutenzione che ne garantisca la funzionalità nel tempo dello stesso;
19. gli Organi di controllo (Città Metropolitana e ARPA Sicilia S.T. di Messina), effettueranno con periodicità almeno annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del Gestore;

20. in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il Gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
21. ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) S.T.A. di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T. ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte V, del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;
22. le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, all'Area 2/DRA – S.T.A. di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
23. ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda A.U.A. deve essere comunicata alla S.T.A. di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
24. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., in particolare:
- le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;
 - i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse;
 - osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
25. dovrà essere implementata la piantumazione di alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo, su tutto il perimetro dell'impianto in modo da realizzare una barriera di protezione;
26. il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed all'Area 2 – S.T.A. di Messina di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
27. gli Organi di Controllo (Città Metropolitana di Messina e S.T. ARPA di Messina) effettueranno il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato;
28. in caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore deve rispettare le prescrizioni e le norme di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/'13 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi del comma 2 dell'art. 6, il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/'13 ss.mm.ii.;
29. la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;

30. per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. I, parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii.;

Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, 19/03/2021

L'Istruttore

arch. Alessandro GRUNGO



Il Dirigente

UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina

arch. Santo CAMPOLO



Il Dirigente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina

ing. Giampaolo NICOCIA

